

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione - sede - durata

È costituita, nel rispetto dell'art.36 e ss. del Codice Civile, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**PRO FOR WOMEN**" in breve "**PRO4W**"

con sede in Verona (VR) Piazzetta Scala 2, di seguito "l'Associazione".

La istituzione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta anticipatamente, a norma del presente Statuto.

L'Associazione si ispira all'art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani, nonché all'art. 18 della Dichiarazione di Vienna del 1993 ed alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne adottata dall'Assemblea generale il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981, ratificata dall'Italia in data 10 giugno 1985.

In particolare, nel corso degli anni, si è venuta delineando la consapevolezza circa i limiti che l'adozione di una prospettiva generale anti-discriminatoria presenta sotto il profilo del perseguimento dell'obiettivo dell'eguaglianza. L'esigenza maturata nel tempo è stata quella di mettere a punto degli strumenti legislativi tesi a rilevare e contrastare appieno la situazione di svantaggio iniziale che le donne subiscono in molti settori della vita sociale e le specifiche violazioni di cui esse sono ancora oggi vittime. In questo senso, è importante sottolineare il ruolo politico fondamentale svolto a partire dalla metà degli anni settanta dalle Conferenze mondiali sulla donna (Città del Messico 1975, Copenaghen 1980, Nairobi 1985 e Pechino 1995) che hanno permesso di negoziare un nucleo minimo di politiche comuni in settori chiave per il progresso della condizione della donna, a cui l'Associazione intende ispirarsi e promuovere.

PRO FOR WOMEN" si riconosce altresì nell'ideale Europeo e nei valori di dignità ed uguaglianza riconosciuti nella Carta di Nizza e nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e si impegna ad una collaborazione continua con le parti sociali, le ONG e le Associazioni che tutelano i diritti delle Donne che operano nei paesi membri della Comunità Europea.

ARTICOLO 2 - Finalità

L'associazione è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente Statuto.

L'associazione si propone di svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ARTICOLO 3 - Oggetto

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

In particolare l'Associazione si prefigge la promozione sociale, e la tutela della donna nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione si riserva il diritto di organizzare, eventi aperti anche a terzi estranei all'associazione, siano essi donne o uomini.

Gli obiettivi che la guidano sono:

- tutela morale, sociale, giuridica ed economica della donna in ogni aspetto della sua personalità, con particolare riferimento al bilanciamento tra la sfera lavorativa e quella della famiglia in ogni suo aspetto ed alla promozione dell'eguaglianza di genere;
- introduzione ed applicazione di norme a sostegno della donna;
- favorire ogni iniziativa volta al sostegno della maternità;
- tutelare, aiutare e supportare le donne in ogni ambito umano e lavorativo, sia con semplice consulenza che con individuazione specifica del tipo di supporto, aiuto, sostegno e prestazione di cui hanno bisogno, anche avvalendosi, se del caso, dell'intervento di professionisti qualificati;
- creare e promuovere una rete di "mentoring" dove le donne possano essere di esempio e guida per le altre donne al fine di generare un confronto costruttivo che crei un'idea di sé che travalichi i dubbi del presente;
- promuovere una più larga ed equa partecipazione delle donne alla gestione politica ed economica del Paese;
- promuovere indagini, ricerche, studi, ecc., indirizzati ad una maggiore conoscenza delle condizioni e dei rischi inerenti ad ogni aspetto del lavoro della donna, al fine di individuare le necessarie strategie atte a superare tali situazioni;
- la protezione di donne e minori da ogni forma di abuso o di violenza;
- sollecitare la creazione e l'adeguamento di una vasta rete

di servizi sociali in favore della donna;

- favorire l'educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 53/2003 e successive m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- istituire e promuovere corsi di formazione, riconosciuti dallo Stato o dagli Enti locali, e dalle istituzioni europee per chi desideri acquisire ulteriori livelli di professionalità e di esperienza;

- riservare una maggiore attenzione verso i problemi delle donne disoccupate o inabili al lavoro, e più in generale, dei nuclei familiari con basso reddito, al fine di assicurare a tutti condizioni di vita dignitose;

- favorire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- favorire la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; investire nella formazione universitaria e post-universitaria;

- consentire una più favorevole ed avanzata regolamentazione del mercato del lavoro, con l'introduzione di maggiore flessibilità e l'applicazione delle esperienze europee, quale lavoro occasionale ed accessorio;

- consentire lo sviluppo di una vasta rete di relazioni professionali e personali tra le donne;

- predisporre servizi nel settore legale, finanziario, fiscale, assicurativo, commerciale, tributario e previdenziale;

- la presentazione e/o partecipazione a progetti per finanziamenti su iniziative territoriali locali, nazionali e internazionali;

- la promozione di forme di comunicazione con le donne di ogni Paese, ed in primo luogo con le donne d'Europa;

- lo sviluppo di una organizzazione Europea e/o internazionale in rete di Associazioni simili;

Le finalità che l'associazione si propone, mirano alla promozione dei diritti e della dignità di ogni donna in un contesto di eguaglianza di genere, senza trascurare un altro valore fondamentale, quello della libertà, in qualsiasi declinazione. Il tutto allo scopo di migliorare la condizione sociale delle donne, fin dalla giovane età, partendo dalla crescita del livello di istruzione fino ad arrivare alla lotta allo sfruttamento della prostituzione.

L'Associazione può anche svolgere, nei confronti dei propri associati e anche nei confronti dei terzi, attività commerciali quali, a titolo meramente esemplificativo, incontri di networking, formazione, conferenze, incontri di mentoring, workshop ed eventi finalizzati allo scopo della Associazione ed in attuazione dello stesso.

L'Associazione si prefigge l'obiettivo di valorizzare la don-

na e sviluppare le sue competenze anche attraverso forme di finanziamento di ogni genere, partecipando a bandi istituiti a livello nazionale o finanziati dalla Unione Europea.

È consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purchè tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ARTICOLO 4 - Soci

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi ed accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo il quale in caso di diniego della domanda dovrà motivare tale scelta. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Tre sono le categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Possono inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che perseguono scopi simili e che accettino il presente Statuto.

ARTICOLO 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno eguali diritti e doveri.

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Gli associati devono versare nei termini la quota sociale annuale nella misura che verrà determinata dall'Assemblea.

Gli associati devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

L'assemblea può deliberare di prevedere, per alcune categorie di associati, il versamento della quota sociale annuale in misura ridotta, su proposta del Consiglio Direttivo, sen-

za che ciò comporti alcuna differenza, per gli associati appartenenti a tali categorie, in termini di diritti e doveri rispetto agli altri.

Gli associati sono tenuti al rispetto della deontologia e della correttezza nell'esercizio dell'attività associativa.

Ciascun associato ha diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionarne i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purchè sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

In caso di comportamento non corretto che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire applicando in ordine di importanza le sanzioni del richiamo, della diffida fino all'espulsione dell'associato.

ARTICOLO 6 - Recesso ed esclusione del socio.

Ciascun associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè comunicato per iscritto agli amministratori almeno tre mesi prima.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente. La qualità di associato è intrasmissibile.

ARTICOLO 7 - Lavoratori subordinati

La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 8 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente,

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

La rappresentanza legale dell'Associazione è attribuita, anche disgiuntamente, a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Delle riunioni della assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione ovvero quando se ne ravvisi la necessità. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 10 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 11 - Validità delle assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di voto in assemblea, così come ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio può esprimere un solo voto, in virtù del principio del voto singolo, oltre a quello eventualmente derivante da delega. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe.

Il voto può essere espresso anche a mezzo di Posta elettronica certificata con l'utilizzo della firma digitale.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega, e delibera con le maggioranze previste per la prima.

ARTICOLO 12 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti composto dai 3 ai 9 membri (compreso il Presidente) eletti dall'assemblea tra i propri componenti. All'atto dell'elezione dei Consiglieri l'assemblea stabilisce anche il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati totali.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi (se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o) se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo, fra i propri membri, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, previa accettazione da parte del membro designato. Fa parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Past President.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno, e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un membro del Consiglio stesso. Le sedute sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente ovvero del membro che presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità rite-

nute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- convoca l'Assemblea e ne attua le deliberazioni,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- cura gli affari di ordine amministrativo, assume personale dipendente, stipula contratti di lavoro, conferisce mandati di consulenza;
- approva il programma dell'associazione;
- fissa il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- apre rapporti con gli istituti di credito, cura la parte finanziaria dell'associazione (compresa la determinazione e la riscossione dei contributi), sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione.
- ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- determina e delibera il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell'ambito dell'associazione.
- rappresenta l'Ente presso associazioni, enti, fiere, mostre, manifestazioni, conferenze, corsi di formazione in Italia.

In ogni caso, spetta al Consiglio Direttivo compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Per particolari incarichi, diretti al raggiungimento delle finalità e dell'oggetto di cui all'art. 2 del presente statuto, che siano previamente deliberati dal Consiglio Direttivo ed affidati ai propri membri, può essere riconosciuto dallo stesso Consiglio il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e resesi necessarie.

ARTICOLO 14 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei pre-

senti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 15 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati;

contributi di privati;

eredità, donazioni e legati;

altre entrate compatibili con la normativa in materia.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.2.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ARTICOLO 16 - Rendiconto economico - finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria

con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio saranno decisi soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 11.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.